

Martedì 06/06/2023 • 06:00

FISCO **LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE**

ISA: quali sono le nuove cause di esclusione

L'Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti relativamente agli **ISA 2022** in vista della presentazione della **dichiarazione dei redditi 2023**. Tra i vari aspetti, è stato ricordato che, l'intera **disciplina ISA** è stata revisionata al fine di adeguare la stessa alle mutate condizioni economiche e dei mercati.

di **Marco Nessi** - Dottore Commercialista

Nella circolare 1° giugno 2023 n. 12/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito, come da tradizione, importanti chiarimenti in merito alle modalità di applicazione degli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) nel periodo d'imposta 2022.

Preliminarmente può essere opportuno ricordare che, a partire **dal 2019** (periodo d'imposta 2018), gli **ISA** (ex art. 9-bis DL 50/2017):

- hanno sostituito in via definitiva gli **studi di settore**;
- rappresentano degli indici messi a punto dall'Amministrazione finanziaria per favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l'assolvimento degli **obblighi tributari** da parte dei soggetti che esercitano **attività di impresa, arti o professioni** e rafforzare la collaborazione tra questi e l'Agenzia delle Entrate;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il **grado di affidabilità fiscale** che viene riconosciuto a ciascun contribuente (ciò consente a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, di accedere ad un apposito **regime premiale**).

Fatte tali premesse i principali chiarimenti forniti dall'**Agenzia delle Entrate** nella circolare in commento hanno riguardato diversi aspetti.

Abrogazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica

L'abrogazione della disciplina relativa alle **società in perdita sistematica** a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 (art. 9 DL 21 giugno 2022 n. 73) ha effetto anche ai fini dei **benefici premiali** previsti in materia di ISA per i contribuenti più affidabili. Infatti, il comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto n. 50/2017, prevede, per questi soggetti, l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (anche con riferimento alle società in perdita sistematica).

Con l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, scompare, dunque, anche il relativo **beneficio ISA**.

Modifica dei termini per l'approvazione della modulistica

Considerato che il c.d. **Decreto Semplificazioni** (art. 11 D.L. n. 73/2022) ha modificato i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa entro la fine del mese di febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati (e quindi non più entro il 15 febbraio), questa modifica ha inciso anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell'**applicazione degli ISA** (che son parte integrante dei modelli REDDITI). A ciò, tra l'altro, si è aggiunta un'ulteriore norma, introdotta sempre dal decreto Semplificazioni, con la quale è stato disposto che gli **ISA** sono approvati con decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo (anche le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, possono essere approvate entro il **mese di aprile**, e non più entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate).

Estensione all'anno 2022 delle cautele già disposte in relazione al periodo d'imposta 2020

Al fine di non basare l'analisi del rischio di evasione fiscale sul **giudizio di affidabilità** del contribuente relativo ad una sola annualità, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è necessario considerare il livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al **31 dicembre 2020** ed al **31 dicembre 2021** (queste metodologie correttive tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economia e dei mercati causata dalla diffusione del covid-19).

Introduzione di un nuovo beneficio premiale

Com'è noto i contribuenti che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 9 negli ultimi tre periodi d'imposta conseguono il "**bollino di affidabilità fiscale**". Un nuovo beneficio premiale applicabile a questi soggetti è utilizzabile nel contenzioso tributario e riguarda l'esenzione dalla prestazione della garanzia che, viceversa, nella normalità dei casi, è richiesta nell'ipotesi di presentazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato (ex articolo 47 del Dlgs 546/92).

Nuova causa di esclusione

Oltre alla previsione di specifici interventi sulla metodologia degli indici, il D.M. 28 aprile 2023 ha introdotto un'ulteriore causa di esclusione applicabile ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal **1° gennaio 2021**. A livello operativo, i contribuenti esclusi dall'**applicazione degli ISA** sulla base di questa nuova causa di esclusione (individuata dal codice 15 all'interno dei modelli REDDITI 2023) sono comunque tenuti a comunicare i dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli ISA.

Esclusione per gli enti del terzo settore

La normativa specifica sul "**Terzo Settore**" (D.Lgs. n. 117/2017) prevede espressamente l'esclusione dall'applicazione degli ISA:

- degli enti del **Terzo settore non commerciali** che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (ex art. 80 D.Lgs. n. 117/2017);
- delle **organizzazioni di volontariato** e delle associazioni di promozione sociale che applicano il **regime forfetario** (ex art. 86 D.Lgs. 117/2017);
- delle imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017.

Considerato che l'**esclusione dagli ISA** per questi soggetti è subordinata al positivo perfezionamento di autorizzazione della Commissione Europea (che, al momento non si è ancora verificato), gli stessi sono, a tutt'oggi, ancora tenuti all'applicazione degli ISA (tuttavia, i soggetti di cui alle precedenti lettere a e b hanno la possibilità di indicare la causa di esclusione –indicata con codice 5 nelle istruzioni dei modelli Redditi 2023- relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari).

Altri chiarimenti

Per quanto attiene ai **modelli**, nel Quadro A – *Personale*: è stata modificata la descrizione del rigo A02, con l'obiettivo di semplificare la modulistica dichiarativa e conferire una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali mutamenti dello scenario normativo. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha segnalato che, a seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle attività economiche Nace e in previsione delle modifiche che saranno apportate alla classificazione Ateco 2007, si è reso necessario integrare i modelli di alcuni Isa con l'inserimento di nuove informazioni nel quadro E "*Dati per la revisione*".

Per quanto riguarda le **precalcolate**, sono state ricordate le modalità di acquisizione e consultazione di tali informazioni;

Per ciò che concerne il **software**, infine, è stato ricordato che attraverso una specifica funzionalità di vera e propria precompilazione (già introdotta negli anni precedenti), è possibile importare i dati contabili direttamente da *Redditionline*, riducendo così l'onere compilativo a carico dei contribuenti.